

CONTROLLO DEL PROCESSO DI FABBRICA FPC DEL CALCESTRUZZO PRODOTTO CON PROCESSO INDUSTRIALIZZATO

**REGOLAMENTO A SEGUITO DISPOSIZIONI
LEGISLATIVE PER IL
RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DEL
CONTROLLO DEL PROCESSO DI FABBRICA FPC DEL
CALCESTRUZZO PRODOTTO CON PROCESSO
INDUSTRIALIZZATO, SECONDO IL D.M. 17 GENNAIO 2018 (FPC del CLS)**

Rev.	del	Descrizione	Preparato da	Verificato	Approvato
1	07/05/2013	<p>Modifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aggiornamento a seguito modifica procedure interne; - richiamo alle condizioni generali di contratto per la certificazione (CGC); - aggiornamento riferimenti normativi; - apportate correzioni/modifiche editoriali; - aggiornamento termini e glossario all'interno dell'intero documento; - aggiornamento del capitolo relativo alla gestione dei rilievi. 	Gruppo di lavoro: <i>(Addetti Sezione FPC-CLS e Funzione Qualità)</i>	DT FPC-CLS Ing. G. Persano Adorno RQ Ing. Maurizio Carlini	AD Ing. V. Iommi
2	16/12/2015	Aggiornamento a seguito di recepimento Decreto del Presidente del Consiglio 8/7/2015 n. 213.	Gruppo di lavoro: <i>(Addetti Sezione FPC-CLS e Funzione Qualità)</i>	DT FPC-CLS Ing. G. Persano Adorno RQ Ing. Maurizio Carlini	AD Sara Lorenza Giordano
3	17/10/2018	Aggiornamento a seguito di recepimento D.M. 17.01.2018	Gruppo di lavoro: <i>(Addetti Divisione Certificazione Prodotto (FPC-CLS) e Funzione Qualità)</i>	DT Ing. G. Persano Adorno RQ Ing. Maurizio Carlini	AD Dott. Arch. Sara Lorenza Giordano
4	01/09/2020	Aggiornamento per inserimento calcestruzzo fibrorinforzato (FRC)	GdL: <i>(Addetti Divisione Certificazione Prodotto)</i>	DT Ing. G. Persano Adorno RQ Ing. Maurizio Carlini	AD Dott. Arch. Sara Lorenza Giordano
5	13/06/2025	<p>Modifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - inserimento rif. REG_MARCHI par. 8; - aggiornamento riferimenti normativi. 	GdL: <i>(Addetti Divisione Certificazione Prodotto)</i>	DT Dott. V. De Astis RQ Ing. Maurizio Carlini	AD Dott. Arch. Sara Lorenza Giordano

Indice

1 - NORME GENERALI	4
1.1 - Ambito di applicazione.....	4
1.2 - Condizioni contrattuali e responsabilità	4
1.3 - Disposizioni Normative	4
1.4 - Disposizioni interne.....	5
1.5 - Definizioni	5
2 - PROCEDURA GENERALE PER IL RILASCIO ED IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DEL CONTROLLO DEL PROCESSO DI PRODUZIONE PER LA PRODUZIONE DI CALCESTRUZZO CONFEZIONATO CON PROCESSO INDUSTRIALIZZATO	6
2.1 - Procedure interne	6
2.2 - Procedimento di certificazione	6
2.3 - Domanda di Certificazione del controllo del processo di produzione di impianti per la produzione di calcestruzzo confezionato con processo industrializzato	6
2.4 - Documentazione tecnica fornita dal Fabbrikante	6
2.4.1 - Generalità	6
2.4.2 - Esame della documentazione tecnica.....	6
2.4.3 - Contenuto della documentazione tecnica	6
2.5 - Procedure per il rilascio e mantenimento della certificazione	7
2.5.1 - Nomina del valutatore o del gruppo di audit.....	7
2.5.2 - Pianificazione degli audit	7
2.5.3 - Audit di prima valutazione e audit programmati di sorveglianza	7
2.5.4 - Audit supplementari	8
2.5.5 - Conferma del rapporto di audit del GVI.....	8
2.5.6 - Gestione dei rilievi - Definizione e classificazione.....	8
2.6 - Emissione dei documenti di conformità, conferma di mantenimento	10
2.7 - Mantenimento della certificazione.....	10
2.8 - Validità della certificazione	11
2.9 - Modifiche all'FPC o alle disposizioni normative.....	11
2.9.1 - Modifiche all'FPC	11
2.9.2 - Modifiche alle disposizioni normative	11
2.10 - Certificati superati/revocati	11
3 - SOSPENSIONE O REVOCA DELLA VALIDITÀ DELLE CERTIFICAZIONI	12
3.1 - Sospensione delle certificazioni	12
3.2 - Revoca delle certificazioni.....	12
3.3 - Trasferimento della certificazione	13
4 - REGISTRAZIONE DEI RECLAMI.....	14
5 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI	14
6 - RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI	14
7 - COMUNICAZIONI CON L'AMMINISTRAZIONE E PUBBLICAZIONE ON-LINE.....	14
8 - USO DEL CERTIFICATO E DEL MARCHIO ISTITUTO GIORDANO	14
ALLEGATO 1	15
Compiti del Fabbrikante, compiti dell'Organismo Autorizzato e relativo documento di conformità emesso	15
ALLEGATO 2 – Fac-simile del Certificato	16

1 - NORME GENERALI

1.1 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le procedure applicate da Istituto Giordano per il rilascio della certificazione del sistema di controllo del processo di produzione del calcestruzzo confezionato con processo industrializzato secondo il D.M. 17 gennaio 2018 "Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni"; stabilisce, inoltre, le modalità che devono seguire le Organizzazioni per richiedere, ottenere e mantenere la validità della certificazione.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle attività di valutazione e certificazione del processo di produzione del calcestruzzo, prodotto con processo industrializzato, rientranti nelle definizioni di cui al D.M. 17 gennaio 2018, per i quali l'Istituto è stato autorizzato da parte della Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

1.2 - Condizioni contrattuali e responsabilità

Il presente regolamento, le condizioni generali di contratto per la certificazione (CGC), [il regolamento sull'utilizzo del marchio Istituto Giordano \(REG-MARCHI\)](#) e le parti applicabili delle disposizioni normative (p. 1.3 decreti, linee guida, ecc.), [nella loro edizione vigente](#), hanno carattere contrattuale nei rapporti fra l'Istituto ed il Richiedente i documenti di certificazione della conformità nell'ambito di applicazione di questo regolamento.

Il presente regolamento, [il REG-MARCHI](#) e le CGC sono disponibili nell'area "certificazione" del sito web di IG o inviate al Richiedente su esplicita richiesta.

La concessione e il mantenimento delle certificazioni sono subordinati al soddisfacimento delle condizioni contrattuali definite fra Istituto Giordano e Richiedente.

Il certificato attesta che il Fabbricante (impianto di betonaggio) esercita, nell'unità operativa indicata, un controllo interno permanente della produzione (FPC) in conformità ai requisiti fissati dalle Norme Tecniche applicabili.

La certificazione del FPC non comporta, pertanto, da parte di Istituto Giordano la verifica della conformità del prodotto alle disposizioni normative specifiche; questa verifica di conformità rimane di esclusiva responsabilità del Fabbricante. Il Fabbricante è e rimane l'unico responsabile, sia nei confronti dei suoi clienti sia nei confronti dei consumatori e/o di terzi, per tutto quanto attiene all'espletamento della sua attività, alla produzione, alla immissione in commercio, al successivo utilizzo e idoneità all'uso dei prodotti coperti dal FPC certificato ed alla rispondenza di tali prodotti a tutte le disposizioni normative, di legge e/o regolamentari comunque applicabili.

Il Fabbricante espressamente solleva Istituto Giordano da ogni responsabilità e da ogni azione eventualmente intrapresa contro l'Istituto per eventuali danni provocati dai prodotti coperti dal FPC certificato da Istituto Giordano nell'ambito di questo regolamento.

1.3 - Disposizioni Normative

Questo regolamento è stato redatto tenendo conto delle seguenti principali disposizioni:

a) Decreti:

- Decreto ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003 – Criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di Certificazione, ispezione e prova nel settore dei prodotti da costruzione;
- Decreto ministeriale del 17 gennaio 2018 – Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni" ([NTC 2018](#));
- Decreto del Presidente del Consiglio n. 213 del 8 luglio 2015 – Istruzioni operative per il rilascio dell'autorizzazione agli Organismi di certificazione del Controllo del processo di fabbrica FPC del calcestruzzo prodotto con processo industrializzato, ai sensi del § 11.2.8 delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008 di cui al Parere nr. 75/2014 della prima Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 19 febbraio 2015.

b) Linee guida:

- Linee Guida per la Produzione, il Trasporto e il Controllo del Calcestruzzo preconfezionato edite dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Edizione 7 febbraio 2003;
- Linee Guida sul calcestruzzo strutturale edite dal Servizio Tecnico Centrale della presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Edizione dicembre 1996;
- Linea guida per l'identificazione, la qualificazione, la certificazione di valutazione tecnica ed il controllo di accettazione dei calcestruzzi fibrorinforzati FRC edite dal Servizio Tecnico Centrale della presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Edizione gennaio 2019.

c) Pareri:

- Parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Verbale adunanza n. 17 del 10 marzo 2006 dell'Assemblea Generale del C.S.LL.PP.

d) Norme:

- UNI EN 206:2016 “Calcestruzzo – Specificazione, prestazione, produzione e conformità”;
- [UNI 11104:2016 + EC 1-2017](#) “Calcestruzzo – Specificazione, prestazione, produzione e conformità – Istruzioni complementari per l’applicazione della EN 206-1”;
- UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1:2015 “Requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione – Parte 1: Requisiti”;
- Guide e Documenti Obbligatori (Mandatory Documents) IAF/EA applicabili (esempio IAF MD1, MD2, MD5);
- UNI EN ISO 19011 “Linee guida per gli audit di sistemi di gestione”.

1.4 - Disposizioni interne

Per la realizzazione delle attività di valutazione e certificazione secondo le procedure descritte in questo regolamento, il personale incaricato applica le procedure tecniche descritte nelle seguenti categorie di documenti del Sistema di Gestione della qualità editi dall’Istituto:

- a) Manuale generale della qualità;
- b) PCQ012;
- c) Procedure, generali e particolari, e istruzioni richiamate nel manuale generale della qualità (P-CPD, PSQ, PA, PCQ, ICQ, PP, PT, PCS, ecc.) e relativa modulistica richiamata;
- d) [REG-MARCHI – Regolamento sull’uso del marchio Istituto Giordano](#).

1.5 - Definizioni

Si richiama essenzialmente l’attenzione sulle seguenti definizioni:

a. Calcestruzzo confezionato con processo industrializzato.

Si intende quello prodotto mediante impianti, strutture e tecniche organizzate sia in cantiere che in uno stabilimento esterno al cantiere stesso.

b. Controllo del Processo di Produzione del calcestruzzo (FPC).

Si intende il controllo interno permanente del processo di produzione esercitato, secondo modalità prestabilite, dal Fabbricante.

c. Certificazione.

Documento mediante il quale un Organismo indipendente di terza parte dichiara che, con ragionevole attendibilità, il processo di produzione del calcestruzzo confezionato con processo industrializzato è predisposto in coerenza con la norma UNI EN ISO 9001 con riferimento alle specifiche indicazioni contenute nelle Linee guida sul calcestruzzo preconfezionato elaborate dal Servizio Tecnico Centrale del C.S.LL.PP.

Il certificato del sistema di controllo del processo produttivo di impianti di produzione di calcestruzzo confezionato con processo industrializzato rilasciato da questo Istituto presuppone che il produttore abbia un sistema di controllo della produzione che permetta di stabilire che la produzione corrisponde alle relative disposizioni normative.

d. Produttore.

Soggetto che ha presentato domanda per il rilascio della Certificazione del sistema di controllo del processo di produzione di calcestruzzo confezionato con processo industrializzato (Richiedente) e successivamente ha ottenuto tale Certificazione.

2 - PROCEDURA GENERALE PER IL RILASCIO ED IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DEL CONTROLLO DEL PROCESSO DI PRODUZIONE PER LA PRODUZIONE DI CALCESTRUZZO CONFEZIONATO CON PROCESSO INDUSTRIALIZZATO

2.1 - Procedure interne

Istituto Giordano raccoglie e mantiene costantemente aggiornato e sotto controllo il repertorio delle procedure operative interne per l'applicazione del sistema di certificazione della conformità; il personale di valutazione, in riferimento alle attività svolte, riceve, in distribuzione controllata, copia delle procedure operative interne; ogni procedura operativa contiene, inoltre, o fa riferimento alle registrazioni da produrre nella sua attuazione.

2.2 - Procedimento di certificazione

Il procedimento di certificazione comprende le seguenti fasi principali

- accettazione della domanda di certificazione tramite conferma d'ordine;
- nomina ispettore/i o GVI;
- verifica della conformità della documentazione;
- audit iniziale degli impianti e del FPC;
- verifica e valutazione dei risultati degli audit e rilascio del certificato;
- audit periodici del FPC.

2.3 - Domanda di Certificazione del controllo del processo di produzione di impianti per la produzione di calcestruzzo confezionato con processo industrializzato

Ad ogni Fabbricante interessato alla certificazione, Istituto Giordano elabora e trasmette una offerta specifica e completa di tutte le informazioni relative alla attività e ai prezzi sulla base del tariffario in vigore.

I prezzi relativi alla attività di certificazione sono stabiliti da Istituto Giordano nel tariffario secondo una politica per la quale i servizi vengano erogati a prezzi sufficienti ad assicurare un profitto sufficiente a garantire l'indipendenza di Istituto Giordano nell'esecuzione delle sue attività e a permettere un continuo miglioramento ed una continua innovazione, consentendo così di generare vantaggi competitivi sia per le Organizzazioni clienti che per Istituto Giordano.

Il Fabbricante deve presentare una domanda in cui è precisato, tra l'altro, il nome, l'indirizzo del Fabbricante stesso e il luogo/sito di produzione al fine di ottenere la Certificazione del processo di produzione di impianti per la produzione di calcestruzzo.

Il modello della domanda viene inviato da Istituto Giordano al Richiedente [contestualmente all'offerta economica](#). L'Istituto riesamina la domanda. Qualora la domanda risultasse incompleta l'Istituto richiede le necessarie integrazioni. L'Istituto invia la conferma d'ordine al Richiedente una volta ricevuta la domanda completa delle informazioni necessarie. All'interno della conferma d'ordine è richiesta la documentazione tecnica di seguito descritta al p. 2.4.3.

Allo scadere di ogni triennio dalla stipula del contratto, è facoltà di Istituto Giordano notificare alle Organizzazioni eventuali variazioni dei prezzi, revisionando e ritrasmettendo apposita documentazione relativa al contratto in essere.

2.4 - Documentazione tecnica fornita dal Fabbricante

2.4.1 - Generalità

La documentazione tecnica è fornita dal Richiedente a Istituto Giordano S.p.A. per esame e valutazione. Essa deve descrivere il processo di fabbricazione, le prove eseguite sotto la responsabilità del Fabbricante (comprese eventuali prove affidate a laboratori esterni), il trasporto e la consegna del prodotto, ecc. nella misura richiesta dalle verifiche da effettuare.

2.4.2 - Esame della documentazione tecnica

Il GVI valuta la completezza e la conformità della documentazione tecnica ricevuta emettendo un rapporto di esame documentale. Nel caso in cui la documentazione risulti incompleta o non conforme in qualche sua parte, ne viene informato il Richiedente mediante il rapporto di esame documentale nel quale sono evidenziati i rilievi, le modalità di gestione degli stessi e le modalità di proseguimento dell'iter. Il GVI può richiedere, per esame, anche altri documenti a supporto delle informazioni ricevute in precedenza, giudicati importanti ai fini della certificazione in oggetto.

2.4.3 - Contenuto della documentazione tecnica

La documentazione fornita dal Richiedente all'Istituto e al GVI ai fini del rilascio della certificazione deve comprendere, secondo applicabilità, quanto necessario ai fini della valutazione. In particolare:

- certificato di iscrizione rilasciato dalla C.C.I.A.A. di competenza;

- certificato del controllo del processo del calcestruzzo rilasciato dall'ente dal quale si chiede la conversione (per conversioni in subentro da altro ente);
- rapporti di audit ed eventuali Non Conformità relativi all'ultimo triennio effettuati dall'Ente dal quale si chiede la conversione (per conversioni in subentro da altro ente);
- documentazione tecnica:
 - Descrizione dell'FPC attuato dal Fabbricante (manuale);
 - Organigramma nominativo e funzionale;
 - Rapporti di prova e certificati inerenti al prodotto: mix design, prove sul calcestruzzo fresco ed indurito (è sufficiente una tipologia di ciascuno di essi a campione);
 - Elenco delle miscele validate;
 - Identificazione e denominazione delle bocche di carico per ciascun impianto;
 - Modello e n. matricola o codice identificativo impianto (esclusivamente per impianti mobili);
 - Certificazioni attestanti la marcatura CE degli aggregati, degli additivi e del cemento utilizzati, corredati da un recente documento di trasporto;
 - Analisi chimica dell'acqua di impasto ai sensi della EN 1008 (l'invio di tale analisi non è necessaria qualora si utilizzi esclusivamente l'acqua proveniente dalla rete idrica);
 - Elenco delle eventuali attrezzature di laboratorio impiegate per le prove di autocontrollo con evidenza dello scadenzario delle tarature e registrazione di almeno una taratura (nel caso ci si affidi totalmente o parzialmente ad un laboratorio esterno, dare evidenza del rapporto in essere);
 - Elenco delle attrezzature di produzione e relative tarature;
 - Copia di un Documento di Trasporto;
 - Copia dell'elaborazione statistica delle resistenze a compressione.

2.5 - Procedure per il rilascio e mantenimento della certificazione

Le procedure per il rilascio e mantenimento della certificazione sono descritte nel seguito e nelle procedure interne applicabili.

2.5.1 - Nomina del valutatore o del gruppo di audit

Per ogni domanda di certificazione dell'FPC oggetto del presente regolamento, l'Istituto provvede alla nomina di uno specifico "Gruppo di audit" (GVI); il GVI nel suo insieme detiene le competenze necessarie relative alle attività di valutazione, ovvero, esame documentale e audit presso il/i sito/i produttivo/i del Richiedente e, se del caso, alle attività di prova del Richiedente; nel GVI è compreso un esperto tecnico nella tecnologia produttiva oggetto della valutazione. I componenti del GVI sono preventivamente qualificati, secondo le procedure interne applicabili, e approvati da apposito nulla-osta rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale del C.S.LL.PP.

Il Richiedente potrà comunicare, in forma scritta, eventuali obiezioni in merito al GVI fornendo le relative motivazioni: il GVI sarà opportunamente cambiato se le motivazioni saranno giudicate, di comune accordo, legittime. Non ricevendo alcuna motivazione giustificata e scritta dal Fabbricante o dal suo Rappresentante, entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione della composizione del GVI, il GVI si intende accettato.

2.5.2 - Pianificazione degli audit

Al ricevimento dei documenti contrattualmente richiesti, l'Istituto pianifica le attività di audit da svolgere e ne dà comunicazione al Fabbricante e ai componenti il GVI. Il RGVI, una volta analizzata e valutata la documentazione prevista, predispose il piano di audit e lo trasmette al Fabbricante e all'Istituto. Eventuali obiezioni sollevate dal Fabbricante dovranno essere immediatamente comunicate a Istituto Giordano e comunque entro 5 (cinque) giorni lavorativi.

2.5.3 - Audit di prima valutazione e audit programmati di sorveglianza

È previsto un audit iniziale presso il/i sito/i produttivo/i ai fini del rilascio della certificazione e degli audit di sorveglianza per la valutazione e verifica continua dell'FPC al fine del mantenimento del/i certificato/i di conformità.

L'audit iniziale e di sorveglianza deve essere effettuato su impianto/i funzionante/i (per gli audit di sorveglianza vedere anche p.to 2.7). L'audit iniziale comprende sempre una verifica delle fasi di trasporto e consegna del calcestruzzo. Almeno ogni 3 (tre) anni, l'audit di sorveglianza comprende una verifica delle fasi di trasporto e consegna del calcestruzzo.

Nel caso in cui il Fabbricante si affidi a laboratori esterni per l'esecuzione delle prove ricadenti sotto la propria responsabilità o altre prove/misure nell'ambito dell'FPC, il Fabbricante deve verificare e mantenere adeguata documentazione che questi siano in possesso delle attrezzature/apparecchiature richieste e del personale competente e devono essere soddisfatti i requisiti delle norme applicabili alle attività affidategli (es.: apparecchiature, metodo di prova, tarature, ecc.).

Istituto Giordano si riserva il diritto di estendere l'audit iniziale al sito del laboratorio esterno al fine di completare le previste valutazioni di conformità alla normativa di riferimento applicabile all'FPC. A tal fine, il Fabbricante deve sottoscrivere con il laboratorio esterno un accordo e, in particolare, tale accordo deve prevedere la possibilità di ricevere eventuali ispezioni da parte di Istituto Giordano.

È facoltà del Servizio Tecnico Centrale disporre verifiche durante l'audit di Istituto Giordano agli impianti di produzione e acquisire tutte le informazioni necessarie all'accertamento. Nel caso in cui il Fabbricante non accetti la verifica, l'Istituto applica i provvedimenti sanzionatori di cui ai punti 3.1 e 3.2.

Il Responsabile del Gruppo di audit (RGVI) rilascia il rapporto di audit firmato dai componenti il GVI e dal Fabbricante e, secondo applicabilità, i relativi allegati compresi gli eventuali rilievi emersi.

2.5.4 - Audit supplementari

L'Istituto Giordano si riserva il diritto, motivato per iscritto dal Fabbricante, di effettuare audit supplementari presso esso. In tale occasione, l'Istituto può effettuare o far effettuare, se ritenuto necessario, prove per verificare il corretto funzionamento del FPC.

L'Istituto fornisce al Fabbricante il relativo rapporto di audit, completo dell'eventuale rapporto sulle prove eseguite.

Gli audit e le eventuali prove supplementari possono essere effettuati, ad esempio, per i seguenti motivi:

- in presenza di non conformità maggiori o di altri rilievi, la cui numerosità e criticità a giudizio del GVI o dell'Istituto sia tale da poter provocare la produzione di calcestruzzo non conforme o non rispondente alle prescrizioni normative per esso vigenti;
- per verificare l'attuazione e l'efficacia dei trattamenti (correzioni) delle non conformità e delle azioni correttive/preventive messe in atto dal Fabbricante;
- a fronte di necessità emerse in fase di rilascio del certificato o in fase di sorveglianza;
- ai fini di revoca della sospensione (riattivazione) del certificato;
- a seguito di modifiche apportate dal Fabbricante all'FPC certificato e considerate rilevanti da Istituto Giordano o a seguito di altri cambiamenti che influenzano in misura significativa i fattori che determinano la conformità o meno del FPC ai requisiti applicabili;
- a seguito di segnalazioni o reclami ricevuti ritenuti particolarmente significativi relativi all'FPC certificato e alla sua conformità alle norme di riferimento e al presente regolamento;
- ulteriori e pertinenti motivazioni (ecc.).

È facoltà del Servizio Tecnico Centrale disporre verifiche durante l'audit supplementare di Istituto Giordano agli impianti di produzione e acquisire tutte le informazioni necessarie all'accertamento. Nel caso in cui il Fabbricante non accetti la verifica, l'Istituto applica i provvedimenti sanzionatori di cui ai punti 3.1 e 3.2.

In caso di rifiuto degli audit supplementari senza valide motivazioni da parte del Fabbricante, Istituto Giordano può avviare l'iter di sospensione della certificazione o revoca della certificazione (vedere cap. 3) o la sospensione dell'iter di certificazione.

Tutte le spese relative agli eventuali audit supplementari sono da considerarsi a carico del Fabbricante; fanno eccezione gli audit supplementari a seguito segnalazioni o reclami che saranno a carico del Fabbricante solo nel caso in cui gli stessi non si rivelino infondati.

2.5.5 - Conferma del rapporto di audit del GVI

La competente funzione dell'Istituto Giordano riesamina il rapporto emesso dal GVI a conclusione dell'audit. Nel caso non vi appaia variazioni, lo conferma al Richiedente mentre, in caso contrario, vengono opportunamente segnalate e motivate le eventuali modifiche apportate. Nella conferma, l'Istituto si riserva il diritto di richiedere eventuale documentazione integrativa e/o informazioni per il proseguo dell'iter di certificazione; può altresì emettere delle raccomandazioni.

2.5.6 - Gestione dei rilievi - Definizione e classificazione

Per la gestione dei rilievi riscontrati nel corso degli audit e/o in fase di verifica pratiche svolta in IG, valgono le regole contenute nelle procedure interne applicabili: in particolare, il Fabbricante, dopo aver analizzato le cause delle eventuali non conformità segnalate sul rapporto di audit e delle eventuali non conformità riscontrate sull'FPC, deve proporre, al RGVI e a IG, le necessarie correzioni ed azioni correttive ed i tempi previsti per la loro attuazione.

In particolare, le non conformità riscontrate nel corso degli audit sono classificate, valutate e producono gli effetti illustrati nel seguito.

NON CONFORMITÀ MAGGIORI

Sono considerate non conformità maggiori:

- la totale assenza di considerazione di uno o più requisiti dei documenti normativi di riferimento;
- la mancata conformità dei risultati delle prove/verifiche/accertamenti ai criteri stabiliti dai documenti normativi di riferimento;
- qualsiasi inosservanza o situazione che potrebbe provocare la consegna di un prodotto le cui prestazioni siano inferiori a quelle dichiarate o non rispondenti alle leggi per esse o che potrebbe determinare il mancato o ridotto utilizzo del prodotto per lo scopo cui è destinato;
- il mancato rispetto di uno o più requisiti del presente regolamento;
- una inosservanza o una situazione che, in base al giudizio e all'esperienza del GVI, potrebbe causare carenze nel FPC e/o ridurre materialmente la sua capacità di assicurare prodotti o processi controllati;
- variazioni del prodotto o del FPC non autorizzate da Istituto Giordano.

NON CONFORMITÀ MINORI

Sono considerate non conformità minori:

- non conformità/situazione che in base al giudizio e all'esperienza del GVI, non è tale da causare carenze sul "prodotto" tali da ridurre la sua capacità di assicurare prestazioni conformi a quanto dichiarato;
- non conformità/situazione che in base al giudizio e all'esperienza del GVI, non è tale da causare significative carenze sul sistema di controllo della produzione in fabbrica (FPC) tali da ridurre la sua capacità di assicurare prodotti o processi controllati o causare la consegna di un prodotto non conforme a quanto dichiarato;
- la parziale assenza di un elemento dell'FPC a fronte della norma/normativa di riferimento applicabili (mancanza di applicazione e/o documentazione) che, sulla base di evidenze oggettive disponibili, non influisce sulla prestazione della produzione;
- la mancata documentazione di un elemento dell'FPC, a fronte della specifica tecnica di riferimento, che viene comunque attuato;
- errori occasionali che richiedano interventi tempestivi.

OSSERVAZIONI/RACCOMANDAZIONI

Viene considerata osservazione/raccomandazione quanto non rientrante nelle definizioni di non conformità, e che costituisce un possibile miglioramento dell'efficacia dell'FPC o del prodotto e che non ha diretta attinenza con le prescrizioni delle specifiche tecniche di riferimento applicabili al prodotto/FPC. Ad esempio:

- ove non sia necessaria una rapida gestione dello scostamento rilevato;
- rilievi che, se non gestiti, potrebbero evolvere verso una non conformità;
- lievi discrepanze dell'FPC rispetto alle normali prassi, senza il riscontro di evidenze negative;
- nel caso manchi uno dei tre punti fondamentali su cui si reggono le non conformità:
 - o requisito specificato;
 - o scostamento o mancanza di applicazione del requisito;
 - o evidenza oggettiva.

La certificazione non può essere concessa o mantenuta finché le eventuali non conformità maggiori non siano state adeguatamente rimosse e il GVI/IG abbia accertato, con esito favorevole (tramite apposito audit supplementare e/o prove supplementari e/o esame di evidenze documentali), la correzione/chiusura delle stesse. Analogamente viene seguito nel caso di altri rilievi, la cui numerosità ed estensione, a giudizio del GVI/IG, sia tale da pregiudicare la prestazione del prodotto o il funzionamento dell'FPC e/o da poter provocare la consegna di un prodotto non conforme a quanto dichiarato o non rispondente alle leggi per esso vigenti.

Per i rilievi classificati non conformità minori, la certificazione può essere concessa o mantenuta solo a seguito dell'approvazione da parte di GVI/IG della proposta di trattamento e AC/AP formulata dal Fabbricante.

Per i rilievi classificati come "Osservazioni/Raccomandazioni", il Fabbricante non è obbligato a definire ed attuare eventuali trattamenti (correzioni) e/o azioni correttive/preventive. IG si limita a verificare nel successivo audit di sorveglianza se, e come, il Fabbricante ha preso in carico tali osservazioni.

In sede del successivo audit sarà cura del GVI verificare l'efficacia delle azioni correttive.

In particolare, il Responsabile del Gruppo di audit (RGVI):

1. documenta, registra e comunica agli interessati le non conformità rilevate nel corso degli audit;
2. valuta le correzioni e/o azioni correttive proposte dal Richiedente;
3. valuta l'attuazione delle azioni correttive realizzate dal Richiedente;
4. valuta l'efficacia delle azioni correttive realizzate dal Richiedente.

Per le attività di cui ai punti 2 e 3, la valutazione può, in alternativa, essere effettuata dal Direttore Tecnico della Divisione Certificazione Prodotto (FPC-CLS).

Il Fabbricante ha la responsabilità di definire e notificare a IG i trattamenti (correzioni) delle non conformità e le azioni correttive/preventive che intende intraprendere e la relativa pianificazione per approvazione, sul modulo applicabile, e di attuarle entro i termini stabiliti in funzione della classe della specifica non conformità nel rispetto dei criteri riportati nella seguente tabella.

Le tempistiche di notifica e chiusura delle correzioni e/o delle AC/AP accettate e delle Osservazioni/Raccomandazioni, le eventuali verifiche di attuazione ed efficacia, e le relative registrazioni, seguono il seguente schema applicativo:

	TIPO VISITA (AUDIT)	DEFINIZIONE E NOTIFICA PROPOSTA ENTRO ⁽¹⁾	ATTUAZIONE E CHIUSURA ENTRO ⁽¹⁾	VERIFICA ATTUAZIONE ED EFFICACIA TRAMITE	REGISTRAZIONI
NC MAGGIORI o MINORI	Ogni Tipo	2 Settimane	3 Mesi	Audit Supplementare entro 3 mesi ⁽¹⁾ e/o Esame di Evidenze Documentali entro 3 mesi ⁽¹⁾ e Verifiche nel successivo audit di sorveglianza ⁽²⁾	Moduli applicabili
OSSERVAZIONI/RACCOMANDAZIONI	Ogni Tipo	No	No	Successivo Audit di Sorveglianza ⁽²⁾	Moduli applicabili

Note:

⁽¹⁾ L'RGVI, nel rispetto delle indicazioni della tabella, definisce e formalizza le tempistiche, in funzione della specifica situazione rilevata e dell'influenza che probabilmente/verosimilmente la non conformità può avere sull'efficacia dell'FPC e sulla capacità dello stesso di assicurare prodotti conformi alle prescrizioni/requisiti applicabili.

⁽²⁾ La periodicità ed estensione delle sorveglianze è stabilita/confermata con la delibera del Comitato Tecnico per l'emissione del certificato e comunicata/confermata al Fabbricante. La periodicità e l'estensione degli audit di sorveglianza possono essere modificate da IG sulla base degli esiti delle valutazioni eseguite, tali modifiche, approvate/deliberate dal Comitato Tecnico, sono comunicate al Fabbricante.

2.6 - Emissione dei documenti di conformità, conferma di mantenimento

Nel caso in cui siano state superate le eventuali NC Maggiori e siano considerate soddisfacenti le proposte del Fabbricante relative alle eventuali NC Minori, la pratica di certificazione, previa verifica da parte della funzione competente (p. 2.5.5), viene portata all'attenzione del Comitato Tecnico per la delibera di rilascio della certificazione e relativa emissione del certificato. Il Comitato Tecnico può richiedere eventuali integrazioni di evidenze oggettive e/o della documentazione e/o audit supplementari.

Qualora, a seguito della delibera, sia stata decisa la non emissione, viene informato in forma scritta il Richiedente con le motivazioni di tale decisione.

Il Richiedente può presentare ricorso contro la decisione di Istituto Giordano secondo le modalità previste al p. 6 del presente regolamento.

Il rilascio dei documenti di conformità e le relative conferme di mantenimento sono effettuate da Istituto Giordano sulla modulistica standard aggiornata; i modelli dei documenti di conformità emessi sono gestiti in modo controllato.

Con la lettera di trasmissione del certificato, IG invia al Richiedente la programmazione delle attività di sorveglianza per il mantenimento dello stesso.

Viene rilasciato un certificato per ogni impianto e per ogni bocca di carico per ciascun impianto.

A seguito del rilascio del certificato, Istituto Giordano iscrive il Fabbricante/impianto in apposito registro (elenco) (vedere p. 7).

2.7 - Mantenimento della certificazione

La certificazione è soggetta a sorveglianza per il mantenimento della sua validità.

La sorveglianza viene realizzata mediante audit presso il sito produttivo del Richiedente mirato alla verifica della conformità del Controllo del processo di produzione (FPC) ai requisiti stabiliti; la sorveglianza, salvo diverse indicazioni contenute nelle normative applicabili (Decreti, Linee Guida, ecc.), è costituita da:

- **audit annuali (12 (dodici) mesi) di sorveglianza** per il mantenimento della certificazione dell’FPC.

Eventuali scostamenti dalle periodicità sopra specificate, non oltre 3 (tre) mesi, dovuti a giustificati motivi, devono essere preventivamente comunicati in forma scritta e concordati con l’Istituto Giordano e devono comunque essere recuperati al primo audit successivo.

La concessione e il mantenimento delle certificazioni sono subordinati al soddisfacimento delle condizioni contrattuali definite fra Istituto Giordano e Richiedente ed alle prescrizioni specifiche applicabili per la concessione delle certificazioni indicate nel seguito.

2.8 - Validità della certificazione

La validità della certificazione emessa dall’Istituto è soggetta al positivo esito degli audit di sorveglianza.

La certificazione perde la propria validità nel caso intervengano cambiamenti nelle normative di riferimento, nella progettazione, nei materiali e/o nelle procedure di produzione, vedere p. 2.9.

Inoltre, i certificati di conformità possono essere sospesi/revocati nel caso siano intervenute modifiche alle normative e/o ai requisiti applicabili all’FPC e il Fabbricante non ritenga o non sia in grado di adeguarvisi o nel caso le valutazioni effettuate da Istituto Giordano evidenzino il mancato soddisfacimento dei requisiti applicabili.

Si veda il p. 3 del presente regolamento per le condizioni/situazioni che determinano la sospensione/revoca dei documenti di certificazione della conformità.

2.9 - Modifiche all’FPC o alle disposizioni normative

2.9.1 - Modifiche all’FPC

Il Fabbricante intestatario del documento di certificazione del processo di produzione (FPC) deve informare preventivamente Istituto Giordano S.p.A. in maniera ufficiale circa le modifiche sostanziali che intende apportare al proprio FPC o circa ogni cambiamento tale da influenzare in misura significativa i fattori che determinano la conformità o meno dell’FPC ai requisiti applicabili.

Istituto Giordano S.p.A. valuta le modifiche e comunica al Fabbricante le proprie decisioni entro 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento della notifica delle modifiche proposte. Il Fabbricante dovrà accettare le decisioni di Istituto Giordano S.p.A., motivate per iscritto, circa l’eventuale necessità di effettuare prove e/o valutazioni supplementari (ripetizione degli audit supplementari sull’FPC), la sospensione dei documenti di certificazione del processo di produzione o una ripetizione integrale dell’iter di valutazione.

Pertanto, il Fabbricante, prima di immettere sul mercato il prodotto derivante da tale processo di produzione, deve attendere l’effettuazione degli ulteriori audit e quindi l’approvazione dell’Istituto a seguito dell’esito positivo delle stesse.

Il Fabbricante che non accetti le decisioni di Istituto Giordano S.p.A. può rinunciare alla certificazione del processo di produzione nei modi indicati al p. 3.

2.9.2 - Modifiche alle disposizioni normative

Qualora vengano apportate modifiche sostanziali alle disposizioni normative o al presente regolamento, Istituto Giordano S.p.A. provvederà a:

- informare il Fabbricante iscritto nel Registro delle Aziende in possesso dei documenti di certificazione del processo di produzione FPC o in via di certificazione;
- prendere in considerazione le osservazioni presentate dal Fabbricante a cui è stato emesso certificato di conformità dell’FPC o in corso di certificazione;
- specificare e notificare ai produttori interessati la data di entrata in vigore delle modifiche, i termini del transitorio e gli eventuali adeguamenti richiesti;
- verificare, se del caso, la conformità dell’adeguatezza dei provvedimenti presi dal Fabbricante per conformarsi alle nuove prescrizioni, tramite valutazioni supplementari a spese del Fabbricante.

Il mancato adeguamento del Fabbricante alle nuove prescrizioni nei tempi concordati può condurre all’applicazione dei provvedimenti di sospensione o revoca della certificazione.

Il Fabbricante che non accetti le nuove prescrizioni può rinunciare alla certificazione nei modi indicati al p. 3.

2.10 - Certificati superati/revocati

Nel caso di riemissione dei certificati a seguito loro modifica, ad esempio in base a quanto previsto ai punti 2.9.1 e 2.9.2, o nel caso di revoca dei certificati, il Fabbricante certificato si impegna a cancellare dalla documentazione tecnica e pubblicitaria ogni riferimento alla certificazione superata/revocata.

3 - SOSPENSIONE O REVOCA DELLA VALIDITÀ DELLE CERTIFICAZIONI

3.1 - Sospensione delle certificazioni

Istituto Giordano, per motivi ritenuti gravi e formalizzati per iscritto al Fabbricante tramite comunicazione posta certificata PEC o altro mezzo equivalente, ha facoltà di sospendere, per un periodo massimo di 6 (sei) mesi, la certificazione concessa. Ad esempio, la sospensione può essere applicata quando:

- il Fabbricante rifiuta o fa ostacolo agli audit entro i termini previsti;
- il Fabbricante non gestisce correttamente i reclami;
- gli audit di mantenimento evidenziano gravi carenze nell’FPC, ma che, a giudizio di Istituto Giordano, non siano comunque tali da comportare la revoca immediata della certificazione;
- il Fabbricante non rispetta i termini fissati per la comunicazione delle azioni correttive;
- il Fabbricante non rispetta quanto previsto e approvato da Istituto Giordano per l’attuazione della risoluzione delle non conformità e per l’attuazione delle azioni correttive/preventive;
- il Fabbricante non rispetta i termini fissati per l’invio della documentazione tecnica richiesta da Istituto Giordano;
- il Fabbricante contravviene alle prescrizioni del presente regolamento o alle disposizioni normative dell’FPC applicabili o avanza formale richiesta in tal senso a Istituto Giordano;
- il Fabbricante ne fa richiesta per giustificati motivi;
- il Fabbricante apporta modifiche rilevanti all’FPC e/o apporta altri cambiamenti tali da influenzare in misura significativa i fattori che determinano la conformità o meno dei processi produttivi ai requisiti applicabili senza la dovuta notifica a Istituto Giordano o in mancanza di approvazione da parte di quest’ultimo;
- il Fabbricante non provvede ad adeguare il proprio FPC a nuove disposizioni /normative applicabili all’FPC stesso;
- si riscontrino eventuali giustificati e gravi reclami pervenuti a Istituto Giordano;
- mancato pagamento da parte del Fabbricante dei compensi dovuti all’Istituto, nei termini previsti dal contratto;
- il Fabbricante ha fatto un uso scorretto della certificazione rilasciata da Istituto Giordano **o abbia fatto un uso scorretto del Marchio in base a quanto prescritto nel REG-MARCHI - Regolamento per l'utilizzo del Marchio ISTITUTO GIORDANO**;
- il Fabbricante rifiuta od ostacola la partecipazione agli eventuali audit degli incaricati della amministrazione competente di vigilanza;
- in ogni altra circostanza che Istituto Giordano, a suo giudizio, ritenga abbia un’influenza negativa sulla conformità dell’FPC certificato.

Nel caso in cui l’impianto certificato da verificare risulti non essere in funzione, la sospensione può avere una durata massima di 12 (dodici) mesi.

In caso di sospensione, Istituto Giordano ne dà notifica ufficiale al Fabbricante con posta certificata PEC o altro mezzo equivalente, comunicando anche le condizioni alle quali la sospensione può essere revocata.

Durante la sospensione, il Fabbricante non può far uso della certificazione (numero del certificato, identificativo di Istituto Giordano, ecc.) su ogni documento da essa prodotto o comunque predisposto sotto la sua diretta responsabilità. Istituto Giordano si riserva di comunicare il provvedimento di sospensione alle amministrazioni competenti e/o ad altri terzi che ne facciano richiesta, nonché di rendere pubblica la sospensione, ad esempio, inserendo l’informazione sul proprio sito internet.

Se il Fabbricante soddisfa, nei limiti temporali indicati, le condizioni poste da Istituto Giordano, la sospensione viene revocata (riattivazione della certificazione) dandone comunicazione al Fabbricante. In caso contrario, Istituto Giordano procederà alla revoca del certificato.

Istituto Giordano si riserva di comunicare il provvedimento di revoca della sospensione alle Amministrazioni competenti e/o ad altri terzi che ne facciano richiesta, nonché di rendere pubblica la revoca della sospensione, ad esempio sul proprio sito internet, se la notizia della sospensione era stata resa pubblica.

3.2 - Revoca delle certificazioni

Istituto Giordano, per motivi di particolare gravità e formalizzati per iscritto al Fabbricante tramite posta certificata PEC o altro mezzo equivalente, ha facoltà di annullare la certificazione e revocare il certificato senza necessariamente procedere alla sospensione della stessa. Ciò può avvenire, ad esempio, quando:

- * si verificano circostanze, quali quelle citate in 3.1 per la sospensione, che siano giudicate particolarmente gravi;
- * il Fabbricante non ottempera alle condizioni poste da Istituto Giordano per la revoca della sospensione della certificazione;
- * si presentano rilevanti non conformità del processo produttivo “FPC” rispetto alla documentazione tecnica sottoposta all’Istituto o rispetto ai requisiti applicabili;
- * gli audit di mantenimento rivelano gravi e ripetitive carenze di natura sistematica;

- * siano intervenute modifiche alle normative e/o ai requisiti applicabili all’FPC e il Fabbrikante non ritenga o non sia in grado di adeguarvisi;
- * il Fabbrikante interrompe l’attività di produzione e fornitura del calcestruzzo prodotto o interrompe l’attuazione dell’FPC menzionati nel certificato per un periodo di tempo oltre i 12 (dodici) mesi;
- * Istituto Giordano modifica le regole del proprio sistema certificativo e il Fabbrikante si rifiuta di uniformarsi ai nuovi requisiti;
- * il Fabbrikante è ripetutamente inadempiente in materia di corretta gestione dei reclami;
- * il Fabbrikante contravviene agli accordi stipulati con Istituto Giordano o avanza formale richiesta in tal senso;
- * morosità persistente nei pagamenti dei servizi all’Istituto Giordano;
- * il Fabbrikante rinuncia formalmente alla certificazione del processo produttivo “FPC” per il quale aveva ottenuto la certificazione;
- * se il Fabbrikante ha ripetutamente fatto un uso scorretto degli estremi identificativi di Istituto Giordano o della certificazione rilasciata da Istituto Giordano **o abbia fatto un uso scorretto del Marchio in base a quanto prescritto nel REG-MARCHI - Regolamento per l'utilizzo del Marchio ISTITUTO GIORDANO** e non ha preso poi i provvedimenti richiesti da Istituto Giordano;
- * qualora il Fabbrikante non accetti le nuove condizioni economiche stabilite da Istituto Giordano in caso di modifica del contratto;
- * per ogni altro serio motivo a giudizio di Istituto Giordano.

La revoca del certificato viene notificata in modo ufficiale al Fabbrikante mediante posta certificata PEC o altro mezzo equivalente e resa pubblica da Istituto Giordano (ad esempio evidenziando lo stato di revoca del certificato, nell’elenco dei certificati degli impianti di betonaggio con processo produttivo certificato, pubblicato sul proprio sito internet).

Istituto Giordano comunica il provvedimento di revoca alle amministrazioni competenti e si riserva di comunicarlo ad altri terzi che ne facciano richiesta.

Il Fabbrikante che dopo la revoca intenda nuovamente accedere alla certificazione, dovrà presentare una nuova domanda seguendo l’intero iter.

In caso di revoca, l’Azienda si impegna a:

- * non utilizzare più il certificato ai fini del sistema di controllo del processo produttivo;
- * annotare sull’originale del certificato la scritta “Revocato” con relativa data;
- * non utilizzare eventuali copie e riproduzioni del certificato;
- * cancellare dalla documentazione tecnica e pubblicitaria ogni riferimento alla certificazione.

Istituto Giordano S.p.A. può stabilire ulteriori azioni di salvaguardia da definire caso per caso.

Qualora il Fabbrikante, successivamente alla revoca del certificato, continui a far riferimento ad esso in qualsiasi modo, Istituto Giordano può adire le vie legali.

3.3 - Trasferimento della certificazione

Qualora un Fabbrikante, già in possesso di certificazione FPC/CLS emessa da un Organismo autorizzato diverso da IG, presenti domanda secondo quanto indicato al paragrafo 2.3, IG, verificato che il certificato sia in corso di validità, applica quanto segue:

- verifica la richiesta ed il riesame delle motivazioni alla base del trasferimento;
- accerta la validità e lo stato del certificato rilasciato dal precedente organismo di certificazione autorizzato;
- effettua un esame documentale come riportato al paragrafo 2.4 del presente regolamento;
- riesamina i rapporti di audit/valutazione/verifica/esame condotti dall’Organismo Notificato che ha rilasciato la certificazione precedente;
- esamina le evidenze delle azioni correttive intraprese al fine di risolvere le non conformità rilevate durante le verifiche precedenti e/o le evidenze della verifica della loro messa in atto da parte dell’Organismo autorizzato che aveva emesso il certificato;
- riesamina gli eventuali reclami o segnalazioni pervenuti dai clienti e da altre parti interessate, comprese le amministrazioni competenti, ricevuti dal Fabbrikante inerenti al FPC oggetto del trasferimento della certificazione e le relative azioni intraprese;
- effettua un audit presso il Fabbrikante che comprende anche la verifica delle fasi di trasporto e consegna del calcestruzzo.

Il contratto tra IG e il Fabbrikante è gestito con le stesse modalità riportate al capitolo 1.1, 2.1, 2.3 e 5.

Il Fabbrikante deve comunicare a IG, tramite posta legale raccomandata/PEC, l’avvenuta revoca della precedente certificazione.

A completamento con esito favorevole dell’attività sopra riportata e previa delibera (decisione) da parte del Comitato

Tecnico, è rilasciata la certificazione come previsto nel presente regolamento. La validità della certificazione rilasciata da IG non può partire prima della data di revoca del certificato del precedente organismo di certificazione autorizzato.

Per l'effettuazione degli audit periodici di sorveglianza, si seguono i criteri stabiliti nel presente regolamento.

4 - REGISTRAZIONE DEI RECLAMI

La documentazione del FPC predisposta dal Fabbricante deve prevedere la registrazione dei reclami connessi all'FPC certificato da esso ricevuti e delle relative azioni intraprese (*trattamenti e azioni correttive/preventive*). Tali documenti devono essere tenuti a disposizione di Istituto Giordano e del GVI in quanto oggetto di verifica.

5 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

Trovano applicazione le disposizioni contenute nelle CGC "Condizioni Generali di Contratto per la Certificazione" nell'edizione in vigore.

6 - RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI

Trovano applicazione le disposizioni contenute nelle CGC "Condizioni Generali di Contratto per la Certificazione" nell'edizione vigente.

7 - COMUNICAZIONI CON L'AMMINISTRAZIONE E PUBBLICAZIONE ON-LINE

Istituto Giordano S.p.A. comunica trimestralmente all'amministrazione competente gli elenchi e i dati delle certificazioni del controllo del processo di produzione del calcestruzzo confezionato con processo industrializzato in corso di validità, sospesi e revocati, la data dell'ultima visita di mantenimento della certificazione, il piano delle visite ispettive previste per il successivo trimestre con indicazione del tipo di visita (iniziale, di mantenimento o di altro tipo), la data indicativa della visita e l'ubicazione degli impianti dove verrà effettuata.

Istituto Giordano S.p.A. trasmette trimestralmente, all'indirizzo segreteria@osservatorioca.it, copia dei certificati emessi, in formato elettronico, comprese le eventuali revisioni degli stessi.

Si seguono, a tal proposito, le modalità di trasmissione prescritte dall'amministrazione competente.

Inoltre, Istituto Giordano S.p.A. comunica all'amministrazione competente le eventuali domande di certificazione da parte di Organizzazioni il cui impianto risulti essere stato precedentemente certificato da altro Organismo e tale certificato sia stato revocato.

Istituto Giordano S.p.A. provvede, infine, alla pubblicazione sul sito web dei dati degli impianti certificati, tali dati sono aggiornati con una frequenza almeno settimanale.

8 - USO DEL CERTIFICATO E DEL MARCHIO ISTITUTO GIORDANO

Per l'uso del certificato e del Marchio ISTITUTO GIORDANO, trovano applicazione le disposizioni contenute nel documento REG-MARCHI - Regolamento per l'utilizzo del Marchio ISTITUTO GIORDANO.

ALLEGATO 1

Compiti del Fabbricante, compiti dell'Organismo Autorizzato e relativo documento di conformità emesso

Qui di seguito è riprodotta la tabella che sintetizza i compiti del Fabbricante e dell'Istituto Giordano in qualità di Organismo Autorizzato e il relativo documento di conformità rilasciato.

Compiti del Fabbricante	Compiti dell'Organismo Autorizzato	Documento di certificazione
Rispetto delle Linee Guida (edite dal STC della Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici) per la Produzione, il Trasporto e il Controllo del calcestruzzo preconfezionato.	Certificazione di conformità del Controllo del Processo Produttivo (FPC) <i>sulla base di</i> Ispezione Iniziale dell'impianto e valutazione iniziale del FPC. Sorveglianza continua mediante ispezione dell'impianto e valutazione del FPC.	Certificato di conformità del Controllo del Processo di Produzione (FPC) di calcestruzzo confezionato con processo industrializzato rilasciato dall'Organismo Autorizzato

Il modello del documento della certificazione di conformità, emesso dall'Istituto, è gestito in maniera controllata dall'Istituto.

ALLEGATO 2 – Fac-simile del Certificato



CERTIFICATO DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA

___PC/CLS

ai sensi del paragrafo 11.2.8 delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17 gennaio 2018
si certifica che

il controllo di produzione in fabbrica del calcestruzzo preconfezionato prodotto con processo industrializzato

operato da

Via - Italia

nell'impianto di

... denominazione impianto ...

Via - Italia

MOBILE (modello e n. matricola o codice identificativo) O ULTERIORI INFORMAZIONI (bocche di carico)

rispetta le prescrizioni delle

Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 17 gennaio 2018)

Bellaria-Igea Marina - Italia, g mese aaaa

Data della prima emissione: g mese aaaa

Il Direttore Tecnico

(Dott. Ing. Giuseppe Persano Adorno)

.....

Revisione n. 0

L'Amministratore Delegato

Il presente documento è composto da n.1 pagina, la sua validità è subordinata a sorveglianza periodica del controllo del processo di produzione con periodicità non superiore all'anno e rimane valido fino a quando non siano significativamente modificate le condizioni stabilite nelle specifiche tecniche richiamate o le condizioni di produzione nella fabbrica o il controllo della produzione di fabbrica stesso.

Il presente documento è soggetto al rispetto del regolamento dell'Istituto Giordano per la certificazione del processo produttivo di calcestruzzo preconfezionato.

Per informazioni aggiornate circa la validità o eventuali variazioni intervenute nello stato del presente certificato, si prega di contattare il numero telefonico +39 0541 322288 oppure l'indirizzo e-mail cpd@giordano.it o consultare il sito web www.giordano.it o il sito web www.osservatorica.it.

L'Istituto Giordano S.p.A. è autorizzato all'espletamento dei compiti relativi alla certificazione del processo di produzione del conglomerato cementizio prodotto con processo industrializzato con Decreto n. 218 del 10 dicembre 2007 e successivi del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Servizio Tecnico Centrale, Ministero delle Infrastrutture.

L'originale del presente documento è costituito da un documento informatico firmato digitalmente ai sensi della Legislazione Italiana applicabile.

Pagina 1 di 1



CERTIFICATO DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA

___PC/CLS

ai sensi dei paragrafi 11.2.8 e 11.2.12 delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17 gennaio 2018
si certifica che

il controllo di produzione in fabbrica del calcestruzzo fibrorinforzato (FRC) prodotto con processo industrializzato

operato da

Via - Italia

nell'impianto di

... denominazione impianto ...

Via - Italia

MOBILE (modello e n. matricola o codice identificativo) O ULTERIORI INFORMAZIONI (bocche di carico)

rispetta le prescrizioni delle

Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 17 gennaio 2018) e della Linea guida per l'identificazione, la qualificazione, la certificazione di valutazione tecnica ed il controllo di accettazione dei calcestruzzi fibrorinforzati (FRC) del gennaio 2019

Bellaria-Igea Marina - Italia, g mese aaaa

Data della prima emissione: g mese aaaa

Il Direttore Tecnico
(Dott. Ing. Giuseppe Persano Adorno)

.....

Revisione n. 0

L'Amministratore Delegato

Il presente documento è composto da n.1 pagina, la sua validità è subordinata a sorveglianza periodica del controllo del processo di produzione con periodicità non superiore all'anno e rimane valido fino a quando non siano significativamente modificate le condizioni stabilite nelle specifiche tecniche richiamate o le condizioni di produzione nella fabbrica o il controllo della produzione di fabbrica stesso.

Il presente documento è soggetto al rispetto del regolamento dell'Istituto Giordano per la certificazione del processo produttivo di calcestruzzo preconfezionato.

Per informazioni aggiornate circa la validità o eventuali variazioni intervenute nello stato del presente certificato, si prega di contattare il numero telefonico +39 0541 322288 oppure l'indirizzo e-mail cpd@giordano.it o consultare il sito web www.giordano.it o il sito web www.osservatorioca.it.

L'Istituto Giordano S.p.A. è autorizzato all'espletamento dei compiti relativi alla certificazione del processo di produzione del conglomerato cementizio prodotto con processo industrializzato con Decreto n. 218 del 30 dicembre 2007 e successivi del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Servizio Tecnico Centrale, Ministero delle Infrastrutture.

L'originale del presente documento è costituito da un documento informatico firmato digitalmente ai sensi della Legislazione Italiana applicabile.

Pagina 1 di 1